Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 marzo 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 gennaio 1951, n. 91.
Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle località che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per gli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PELLA

Visto: *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 92.

Concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini, per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire due milioni a favore dell'Associazione nazionale reduci garibaldini per il funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo verrà fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto: *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 93.

Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore della Federazione « Pro infanzia mutilata ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 a favore della Federazione « Pro infanzia mutilata ».

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto: *il Guardasigilli:* PICCIONI

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 94.

Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione di case popolari da parte di cooperative costituite fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia di guerra, si applicano le disposizioni contenute nel titolo XI della prima parte del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. La pensione vitalizia dovrà essere documentata con riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra — istituito con l'art. 176 del succitato testo unico — i mutui corrispondenti ai contributi nel pagamento dei

relativi interessi, concessi alle cooperative suddette dal Ministero dei lavori pubblici sui fondi stanziati per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Art. 3.

In aggiunta al contributo erariale, l'Opera nazionale invalidi di guerra concorrerà, a sua volta, con altro contributo del 0,40 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui. Di tale ulteriore contributo usufruiranno altresì le cooperative che hanno già conseguito l'assegnazione di contributi dal Ministero dei lavori pubblici in applicazione dei decreti legislativi 8 maggio 1947, n. 399, 22 dicembre 1947, n. 1600 e 2 luglio 1949, n. 408; cooperative che, pertanto, verranno considerate a tutti gli effetti, come finanziate attraverso l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 4.

Nel Comitato amministratore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, composto ai sensi dell'art. 176, quarto comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è soppresso il posto di vice presidente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — ALDISIO

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 95.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Grato, nel comune di Monteu Roero (Cuneo).

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 24 maggio 1950, relativo all'erezione della parrocchia di San Grato, nel comune di Monteu Roero (Cuneo).

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 96.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, nel comune di Marostica (Vicenza).

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 15 agosto 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, nel comune di Marostica (Vicenza).

Visto: *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 97.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Annunziata, in Sfaranda di Castell'Umberto (Messina).

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Patti in data 25 marzo 1946, rettificato con postilla 7 giugno 1948 ed integrato con successivo decreto 15 luglio 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Annunziata, in Sfaranda di Castell'Umberto (Messina).

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 98.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel rione « Monte Rosello-Baddimanna » del comune di Sassari.

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sassari in data 25 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore, nel rione « Monte Rosello-Baddimanna » del comune di Sassari ed il Beneficio della parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione consistente nei diritti di condominio in ragione di un terzo, su un terreno con fabbricato in Baddimanna, terzo valutato L. 898.400.

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 99.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Calogero, nel comune di Favara (Agrigento).

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 2 febbraio 1949 integrato con dichiarazione 19 maggio 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Calogero, nel comune di Favara (Agrigento).

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 100.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Caterina da Siena, in Varazze (Savona).

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Savona in data 4 agosto 1950, relativo all'erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Caterina da Siena, in Varazze (Savona).

Visto: *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 9 ottobre 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Maffolini Alberto fu Vincenzo, livellario al comune di Grazzanise, partita 251, foglio di mappa 10, particella 127, per la superficie di Ha. 0.34.33 e con il reddito dominicale di L. 116,72 ed agrario di L. 24,03.

Il fondo confina con l'alveo dell'Agnena Nuova, con la proprietà Feola Pasquale di Marco, con la strada comunale « Altura », con la proprietà Paternostro Vincenzo ed altri di Giuseppe, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 novembre 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 13. — BERITELLI

(1112)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo ad istituire e gestire in regime di deposito franco i magazzini costruiti sull'area del molo trapezoidale di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda in data 31 agosto 1948, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo chiede d'essere autorizzata ad istituire e gestire, in regime di deposito franco, un gruppo di capannoni appositamente costruiti sulla area del molo trapezoidale del porto di Palermo;

Visto l'assenso espresso dalla Giunta municipale di Palermo nella seduta del 29 luglio 1948;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo è autorizzata ad istituire e gestire, in regime di deposito franco, i magazzini all'uopo costruiti sull'area del molo trapezoidale del porto di Palermo.

Per le operazioni di entrata e di uscita delle merci dai suddetti magazzini la Camera stessa è tenuta ad osservare le disposizioni vigenti riguardanti l'impiego delle maestranze portuali.

Data a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

TOGNI — SIMONINI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1951
Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 97. — BRUNO

(1099)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1951.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1949, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del defunto dott. Giovanni Guarneri, rappresentante dei datori di lavoro, per le imprese del credito;

Vista la designazione dell'organizzazione interessata;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Francesco Loriga è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dottor Giovanni Guarneri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1951

EINAUDI

MARAZZA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1951
Registro Lavoro e previdenza sociale n. 1, foglio n. 205.

(999)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951.

Rimozione dalla carica del sindaco del comune di Piombino (Livorno).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sindaco di Piombino (Livorno), sig. Luciano Villani, ha, da tempo, richiamato la particolare attenzione dell'autorità di vigilanza per le sue reiterate manifestazioni di accesa faziosità e di irriducibile insofferenza verso l'ordine costituito, che hanno più volte, minacciato di turbare gravemente l'ordine pubblico.

Già in occasione dei gravi disordini del luglio 1948, che in quel Comune assunsero vero e proprio carattere insurrezionale, il sindaco Villani, offrendo ai rivoltosi la propria attiva collaborazione, dimostrò all'evidenza, il suo radicato dispregio per la legalità ed i poteri dello Stato.

Fanno fede dello spirito di parte che ha costantemente informato la sua azione di pubblico amministratore, i ripetuti atti di favoritismo nei riguardi di elementi della sua stessa fazione politica, la deliberata — anche se larvata — resistenza alle direttive legalmente impartitegli dall'autorità di vigilanza, la sistematica subordinazione degli interessi cittadini a finalità demagogiche di partito, per il perseguimento delle quali non ha esitato ad esercitare pressioni e intimidazioni sui cittadini, influendo decisamente a creare ed a mantenere in quel Comune un clima di accese passioni e di acuta tensione di animi.

In tale atmosfera arroventata dalla subdola azione sobillatrice dei dirigenti di un partito sulle masse operaie, si è, di recente, svolta a Piombino la cerimonia dell'inaugurazione di un altoforno del complesso industriale «Ilva» la cui realizzazione — resa possibile dagli aiuti concessi da uno Stato estero, nello spirito di accordi internazionali stipulati dal Governo — rappresenta una nuova cospicua fonte di lavoro ed un notevole contributo all'incremento della produzione industriale del Paese.

Alla cerimonia suddetta presenziavano alcuni membri del Governo, il Capo ed alcuni componenti di una missione diplomatica estera e varie altre personalità.

In tale circostanza, resa particolarmente delicata dalla autorità degli intervenuti e dalla viva eccitazione che la propaganda faziosa aveva ingenerato nelle maestranze del luogo — eccitazione manifestatasi anche con uno sciopero di protesta, al suono di sirene, e con l'assenza delle maestranze stesse dalla cerimonia — il sindaco avrebbe dovuto sentire l'imprescindibile dovere, quale ufficiale del Governo e rappresentante della cittadinanza, di adoperarsi, giusta anche l'impegno assunto col Prefetto, per la distensione degli animi e per la tutela della legalità.

Senonchè il Villani, dopo aver chiesto invano, durante la cerimonia dell'inaugurazione, di prendere la parola, profittava del ricevimento in onore degli Ospiti, seguito in Municipio per pronunciare un discorso manifestamente polemico verso l'azione del Governo ed irriguardoso nei confronti dello Stato estero, ufficialmente rappresentato, anche al ricevimento, dai membri della Missione suddetta.

Le espressioni del sindaco — chiaro indice della più accesa faziosità — suscitavano la viva deplorazione ed il risentimento delle personalità convenute, che abbandonavano senz'altro la sala della riunione.

Aggravando, poi, le conseguenze che l'inconsulta iniziativa ben poteva di per sè provocare, il Villani, subito dopo, faceva diffondere tra gli esponenti del suo partito numerose copie del suo discorso — che il giorno successivo veniva divulgato, con ogni mezzo, in tutta la Provincia — accentuando così il già vivo fermento delle masse operaie con pericolo di gravi turbative dell'ordine pubblico, scongiurate soltanto per il tempestivo intervento di adeguati contingenti delle forze di polizia.

Considerato, pertanto, che il sindaco Villani ha dato prova del più irriducibile spirito di parte, determinando nell'ambiente locale una situazione estremamente delicata per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Prefetto di Livorno ne ha disposto — con decreto del 29 gennaio 1951 — la sospensione dalla carica e lo ha, al tempo stesso, proposto per la rimozione, ai sensi dell'art. 149, comma settimo del testo unico della legge comunale e provinciale.

Ritenuto che, nel caso, ricorrono pienamente gli estremi di cui alla norma citata, è stato predisposto l'unito schema di decreto di rimozione dalla carica del sindaco Villani.

Col decreto stesso, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma, viene altresì fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, a norma dell'ottavo comma del citato art. 149, al fine di meglio adeguare la sanzione alla gravità delle infrazioni.

Roma, addì 14 febbraio 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, con la sua condotta, costantemente ispirata ad accesa faziosità ed intemperanza, il sindaco di Piombino (Livorno) sig. Luciano Villani ha determinato nell'ambiente locale uno stato di viva tensione, premessa di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinare la rimozione del predetto amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Luciano Villani, sindaco di Piombino (Livorno), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto prima che siano decorsi tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

SCELBA

(1028)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1951.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1950, relativo alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma »;

Ritenuto che il dott. Mario Poggi, componente del Consiglio di amministrazione di detto Ente autonomo è deceduto e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Vista la designazione pervenuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, istitutivo dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Craveri è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », in sostituzione del dott. Mario Poggi, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1951

DE GASPERI

(945)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1950.

Nuova denominazione dell'Agenzia consolare in Bloemfield (Stato Libero d'Orange).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Considerata la necessità di rettificare la denominazione errata di Bloemfield in quella esatta di Bloemfontein, sede di una Agenzia consolare;

Decreta:

L'Agenzia consolare in Bloemfield (Stato Libero di Orange) assume la nuova denominazione di Agenzia consolare in Bloemfontein (Stato Libero dell'Orange).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1950

p. *Il Ministro*: DOMINEDO'

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1951
Registro n. 21, foglio n. 117. — BARNABA

(964)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1951.

Aumento del capitale sociale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero e modificazioni allo statuto dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero;

Visto lo statuto di detto Istituto, approvato con decreto Ministeriale 22 ottobre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre successivo;

Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di detto Istituto, in data 28 aprile 1950, da cui risultano, tra l'altro, autorizzati:

1) l'aumento del capitale sociale da lire 86 milioni a lire 774 milioni mediante utilizzo, per 344 milioni, del « fondo di rivalutazione per conguaglio monetario » con aumento gratuito del valore nominale delle 1.720.000 azioni in circolazione da L. 50 a L. 250, e, per altri 344 milioni, mediante contemporanea emissione di 1.376.000 azioni nuove a pagamento del valore nominale di L. 250 ciascuna da offrirsi in opzione ai vecchi azionisti in ragione di 4 azioni nuove contro 5 vecchie;

2) alcune modificazioni dello statuto sociale risultanti dal testo allegato alla citata deliberazione, nel quale a fianco alle vecchie norme statutarie sono riportate le nuove, con gli emendamenti che si sono resi necessari a termine di legge;

Visto che, ai termini dell'art. 3 del citato regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, le modificazioni statutarie nonchè gli aumenti del capitale sociale devono essere approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri; ed ora del Ministro per il tesoro per effetto del regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, convertito nella legge 27 marzo 1930, n. 498, e del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, che istituisce il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio subordinando (art. 6) al parere di detto organo i provvedimenti concernenti la materia del risparmio e del credito;

Vista la copia del verbale 11 maggio 1950 di detto Comitato interministeriale recante, tra l'altro, il nulla osta per il cennato aumento di capitale e per le variazioni statutarie, salvo, nei riguardi di queste ultime, l'introduzione di alcune modifiche;

Visto che il testo del nuovo statuto dell'Istituto risulta conforme agli emendamenti suggeriti dal Comitato interministeriale predetto;

Visto, per quanto riguarda la proroga della durata dell'Istituto al 31 dicembre 1975, deliberata dall'assemblea, l'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 717;

Ritenuto pertanto che possa concedersi la prescritta approvazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'aumento del capitale sociale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, da lire 86 milioni a lire 774 milioni da attuarsi per L. 344 milioni, mediante utilizzo del fondo di rivalutazione per conguaglio monetario con aumento gratuito del valore nominale unitario delle 1.720.000 azioni in circolazione da L. 50 a L. 250, e, per L. 344 milioni

mediante contemporanea emissione di n. 1.376.000 azioni nuove da offrirsi in opzione ai vecchi azionisti in ragione di 4 azioni nuove contro 5 vecchie possedute, al prezzo di L. 250 cadauna più la quota di rimborso spese stabilita dall'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti del 28 aprile 1950.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero risultanti dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, unitamente allo statuto allegato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1951
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 57. — GRIMALDI

Statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero « I.C.L.E. »

Art. 1.

Natura Sede Durata.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, costituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, assume la forma di società per azioni, salvo le speciali norme di cui al regio decreto sopra citato.

L'Istituto assume la denominazione:
Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero società per azioni (I.C.L.E.).

Esso ha sede in Roma e potrà istituire uffici, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

La durata dell'Istituto è fissata sino al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Capitale Azioni.

Il capitale dell'Istituto è di L. 774.000.000 diviso in azioni da L. 250 ciascuna.

Le azioni sono nominative in aderenza alle norme in atto vigenti, salvo le eventuali variazioni derivanti da provvedimenti di carattere generale.

Art. 3.

Operazioni attive.

L'Istituto ha per iscopo di:

a) finanziare per intero od in parte, o mediante partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazione all'estero, in cui venga impiegata, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana;

b) costituire in tutto od in parte le cauzioni occorrenti per l'assunzione di appalti di lavori all'estero, ad imprese, a collettività o cooperative di lavoratori italiani, quando venga in tali lavori impiegata almeno prevalentemente mano d'opera italiana, ed eccezionalmente a singoli coloni od assuntori di piccole industrie;

c) anticipare in tutto od in parte i fondi necessari per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori all'estero nei quali venga almeno prevalentemente impiegata mano d'opera italiana, ed eccezionalmente a singoli coloni od assuntori di piccole industrie;

d) finanziare, in via eccezionale, in tutto od in parte, i lavori eseguiti nel territorio nazionale e destinati a servizi statali di emigrazione, in quanto lo consentano le disponibilità dell'Istituto;

e) concedere fideiussioni nei casi in cui si renderebbe possibile l'intervento diretto dell'Istituto nel finanziamento di lavori od opere di colonizzazione, esigendo la prestazione delle garanzie previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148;

f) compiere tutte le altre operazioni attive bancarie o finanziarie, attinenti agli scopi sociali.

Art. 4.

Compiti vari ed accessori.

Allo scopo di accertare le possibilità di impiego del lavoro italiano all'estero, l'Istituto provvederà a raccogliere accurate notizie ed informazioni sul movimento commerciale e sulla situazione dei mercati esteri, che potrà anche comunicare nelle forme volute dal regolamento, ai commercianti ed industriali che ne facessero richiesta.

L'Istituto potrà incoraggiare o compiere studi e progetti per l'espansione del lavoro italiano all'estero e per l'impianto di aziende colonizzatrici, cedendoli gratuitamente od in conto sovvenzione alle imprese da esso finanziate; per l'esame e per la redazione dei progetti in parola, potrà avvalersi di altri enti che abbiano scopo analogo a quelli dell'Istituto e diano pieno affidamento.

L'Istituto potrà contribuire allo svolgimento delle iniziative di carattere culturale o professionale tendenti a perfezionare e ad elevare sempre più il tipo dell'emigrazione italiana all'estero, escluse quelle promosse da aziende a carattere industriale o commerciale che abbiano comunque per fine la propaganda e la pubblicità.

Art. 5.

Operazioni passive.

L'Istituto può:

a) emettere obbligazioni fruttifere in conformità degli articoli 6 e 8 del regio decreto costitutivo, in relazione ai bisogni della sua gestione;

b) curare la trasmissione di fondi per conto degli italiani all'estero ai fini da questi determinati;

c) compiere operazioni bancarie passive attinenti agli scopi sociali eccettuata la raccolta del risparmio.

Art. 6.

Operazioni vietate.

E' vietato all'Istituto di fare speculazioni di qualsiasi natura, sui cambi e sui titoli.

Art. 7.

Nomina dei consiglieri - Rinnovazione delle cariche sociali.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto di venticinque consiglieri, i quali debbono essere cittadini italiani.

Questo numero potrà essere variato per deliberazioni dell'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Quattro consiglieri, dei quali uno designato dal Ministro per gli affari esteri ed uno dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sono nominati dal Ministro per il tesoro.

Gli altri consiglieri sono nominati dall'assemblea con le norme dell'art. 21. A parità di voti resta eletto il più anziano di età, e, in caso di rielezione, l'amministratore uscente.

I consiglieri elettivi durano in carica tre anni e quelli di nomina ministeriale durano in carica un biennio.

Nel caso di vacanza di un posto di amministratore non di nomina ministeriale, si provvede alla surrogazione nelle forme stabilite dall'art. 2386 del Codice civile.

Tutti i consiglieri elettivi sono rieleggibili e quelli di nomina governativa riconfermabili.

Art. 8.

Responsabilità e cauzione degli amministratori.

I consiglieri d'amministrazione dell'Istituto sono tenuti a prestare una cauzione pari alla cinquantesima parte del capitale sociale e, in ogni caso, non superiore a lire 200.000 in azioni nominative della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato.

Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione gli amministratori di nomina governativa.

Art. 9.

Presidente Vice presidenti Comitati esecutivo Comitato consultivo Consigliere delegato Segretario

Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, uno o due vice-presidenti e un Comitato esecutivo costituito dal presidente del Consiglio di amministrazione che lo presiede e da altri quattro componenti, tra i quali un consigliere che sarà designato dal Ministro per il tesoro.

Al presidente spettano le funzioni di amministratore delegato dell'Istituto.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, saranno affidate dal presidente ad un consigliere, oppure ad un funzionario dell'Istituto.

I sindaci effettivi possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di istituire un Comitato tecnico consultivo, composto di esperti in materia di lavoro, emigrazione e colonizzazione, con il compito di studiare e dare pareri sulle varie forme di intervento dell'Istituto per il raggiungimento dei suoi fini statutari.

Art. 10.

Funzioni del presidente e dei vice-presidenti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

1) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo fissandone l'ordine del giorno;

2) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo che richiedono il suo intervento;

3) vigila al buon andamento di tutti i servizi dell'Istituto;

4) esercita le funzioni ad esso particolarmente assegnate dal presente statuto e dalla legge.

Art. 11.

Funzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento del personale ed i regolamenti speciali dei singoli servizi dell'Istituto;

b) predispone i progetti dei bilanci e le relazioni dell'assemblea sull'andamento della gestione sociale;

c) propone la emissione delle obbligazioni;

d) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali, delle agenzie e rappresentanze;

e) transige e compromette le controversie il cui valore ecceda le lire italiane 20.000.000;

f) nomina e revoca su proposta del Comitato esecutivo, fissandone le attribuzioni, i funzionari che hanno facoltà di impegnare l'Istituto di fronte ai terzi;

g) determina, sentito il parere del Collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 12.

Funzioni del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo:

a) esercita, in conformità dello speciale regolamento del personale, tutte le funzioni non demandate al Consiglio di amministrazione nei riguardi del personale stesso;

b) delibera, secondo le norme statutarie e regolamentari, sugli investimenti dei capitali sociali e dei fondi comunque raccolti;

c) transige e compromette le controversie il cui valore non ecceda 20.000.000 di lire italiane;

d) delibera su tutte le operazioni dell'Istituto e su tutti gli argomenti non espressamente riservati all'assemblea o al Consiglio di amministrazione, delibera anche su questi ultimi in caso di manifesta urgenza, salvo riferirne al più presto al Consiglio.

Art. 13.

Convocazione del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, ed ogni volta che il presidente lo creda opportuno o ne facciano richiesta otto consiglieri o due sindaci effettivi.

Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte ch. il presidente lo ritenga opportuno.

Le convocazioni devono essere fatte per lettera raccomandata e contengono l'ordine del giorno da trattare.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio devono essere spediti almeno dieci giorni prima del giorno della riunione ed almeno cinque giorni prima quelli per le convocazioni del Comitato esecutivo.

In caso di urgenza il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo potranno essere convocati rispettivamente con cinque e due giorni di preavviso e con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 14.

Validità delle riunioni Deliberazioni e verbali del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e quelle del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di un numero di componenti in carica superiore alla metà.

Il Consiglio ed il Comitato deliberano a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti quello del presidente si considera come doppio.

I processi verbali delle riunioni del Consiglio e delle riunioni del Comitato devono essere redatti e trascritti nel registro dei verbali del Consiglio o rispettivamente del Comitato, e sottoscritti dal presidente e dal segretario entro il giorno successivo a quello delle adunanze.

I processi verbali delle riunioni devono essere sottoposti alla approvazione rispettiva del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nella successiva riunione.

Art. 15.

Costituzione dell'assemblea.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o altro ente indicato nell'avviso di convocazione.

Essi possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio che non sia amministratore, mediante delega scritta, che può essere anche apposta in calce al biglietto di ammissione.

Un socio non può rappresentare che un altro socio.

Art. 16.

Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, dovrà essere pubblicato, almeno sessanta giorni innanzi a quello fissato per l'adunanza, nella *Gazzetta Ufficiale*, non computandosi il giorno della pubblicazione nè quello della riunione. L'avviso di convocazione verrà comunicato senza ritardo alle sedi, rappresentanze, agenzie ed uffici corrispondenti dell'Istituto all'estero, che ne cureranno l'esposizione al pubblico.

L'assemblea può essere convocata in Roma od in altro luogo.

Art. 17.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da uno dei vice-presidenti in ordine di età, o, in mancanza anche di questi, dal consigliere presente più anziano.

Il presidente nomina fra i soci presenti due scrutatori ed il segretario, salvo che la funzione di segretario venga affidata ad un notaio.

Art. 18.

Funzioni dell'assemblea.

La competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria è determinata dagli articoli 2364 e 2365 del Codice civile.

Art. 19.

Validità delle riunioni dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti.

Art. 20.

Voti ai soci dell'assemblea.

Ogni socio ha nell'assemblea un voto per ogni azione.

Art. 21.

Validità delle deliberazioni dell'assemblea.

La validità delle deliberazioni dell'assemblea è regolata dagli articoli 2368 e 2369 del Codice civile.

Art. 22.

Verbali delle assemblee.

I processi verbali delle assemblee vengono redatti secondo le norme dell'art. 2375 del Codice civile.

Art. 23.

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto:

di cinque sindaci effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro, e quattro effettivi e uno supplente eletti dall'assemblea dei soci.

I sindaci durano in carica tre anni.

I sindaci elettivi sono rieleggibili e quelli di nomina governativa riconfermabili.

Art. 24.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.

Ripartizione degli utili.

Gli utili netti dell'Istituto risultanti dal bilancio annuale, nel quale, fino all'esercizio 1954 incluso, devono figurare fra le spese gli interessi garantiti del 4,50 per le azioni, limitatamente al capitale di lire ottantasei milioni, e del 3,50 sulle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 7 della legge istitutiva, e gli eventuali reintegri al Fondo dell'emigrazione delle somme erogate negli esercizi precedenti a mente dell'art. 7 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, saranno distribuiti come segue:

a) 10 % al fondo di riserva prescritto dall'art. 2428 del Codice civile;

b) 50 % quale dividendo alle azioni;

c) 10 % fra i componenti del Consiglio di amministrazione in ragione del numero delle sedute alle quali sono intervenuti;

d) 10 % ad opere a vantaggio degli emigranti;

e) 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per il migliore incremento dell'Istituto.

Art. 26.

Rappresentanza legale dell'Istituto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 27.

Firma sociale.

Per gli affari di ordinaria amministrazione basterà la firma del presidente o del consigliere delegato.

Per gli affari eccedenti la ordinaria amministrazione, per tutti gli altri per i quali si richiede un atto pubblico e per la firma delle cambiali, la società non resterà obbligata se l'atto non è firmato dal presidente e da un altro consigliere o funzionario dell'Istituto a ciò espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione, ed in caso di impedimento del presidente, da un consigliere da lui designato per sostituirlo.

La delega alla firma per gli affari di ordinaria amministrazione, ai funzionari nominati a mente del disposto dell'art. 11, paragrafo *f*) verrà fatta dal presidente secondo le norme stabilite dalle leggi e dagli usi.

Art. 28.

Domicilio elettivo dei soci.

In caso di contestazione di qualsiasi natura, fra l'Istituto ed i soci, questi s'intendono domiciliati legalmente presso la sede sociale.

(927)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1951.

Sostituzione di due membri in seno al Comitato arbitrale per la risoluzione delle controversie fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 501, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1946, registro n. 10, foglio n. 275, col quale sono state prorogate le convenzioni di cui ai cennati regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 560 e 26 febbraio 1930, n. 105;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 114;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante dell'Amministrazione finanziaria in seno al Comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della Convenzione annessa al cennato regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e di quello supplente nominato con il predetto decreto Ministeriale 5 aprile 1947;

Determina:

Il dott. Concezio Picini, ispettore generale amministrativo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, è nominato — quale rappresentante dell'Amministrazione finanziaria — membro del Comitato arbitrale, indicato nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Oreste Fabiani.

A membro supplente — in rappresentanza della stessa Amministrazione finanziaria — è nominato il rag. Tudisco Cosimo, ispettore superiore dei Monopoli di Stato, in sostituzione del rag. Gino Scapellato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1951
Registro Finanze n. 4, *foglio n.* 97. — LESEN

(1032)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Goller Maria Teresa ved. Muck, con sede in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Goller Maria Teresa vedova Muck, con sede in Trento, via Roma n. 45 (esercizio trattoria denominata « Antica Vigna ») e nominato sindacatore il dott. Eugenio Russolo;

Ritenuto che la titolare della suindicata ditta ha riacquistata la originaria cittadinanza italiana ed occorre quindi revocare il sindacato;

Vista la deliberazione in data 17 gennaio 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 19 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Goller Maria Teresa vedova Muck, con sede in Trento, ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore del dott. Eugenio Russolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1951

Il Ministro: PELLA

(843)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Bari, Capurso, Ceglie del Campo, Modugno, Noicattaro, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Turi (in provincia di Bari), Brindisi, Foggia e Taranto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, *nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio* decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Bari, Capurso, Ceglie del Campo, Modugno, Noicattaro, Polignano a Mare, Sannicandro di Bari, Turi (in provincia di Bari), Brindisi, Foggia e Taranto, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: Pella

(848)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), e messa in liquidazione dell'ente medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista l'istanza del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova), volta ad ottenere lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al *titolo VII, capo 3°, art. 67*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: Pella

(937)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Knycz Lodovico, con sede in Trento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Knycz Lodovico, con sede in Trento, via San Pietro n. 21, in quanto considerata azienda tedesca, e nominato sindacatore l'ing. Giovanni *Galvan, che con decreto 4 settembre 1947 è stato sostituito* con il rag. Arnaldo Ravanelli;

Rilevato dalla documentazione prodotta che il titolare della suindicata ditta è in possesso della cittadinanza austriaca e che, pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sindacato;

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono revocati i decreti 19 dicembre 1945 e 4 settembre 1947, relativi alla sottoposizione a sindacato della *ditta individuale Knycz Lodovico*, con sede in Trento, ed alla nomina del sindacatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1951

Il Ministro: Pella

(1049)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Nuoro di un mutuo di L. 20.187.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1016)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Campobasso di un mutuo di L. 29.520.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(1017)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Ancona di un mutuo di L. 95.832.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1013)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 1° novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Pistoia di un mutuo di L. 71.400.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1014)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di L'Aquila di un mutuo di L. 55.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1015)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica tra i proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio di « Decimoputzu » in provincia di Cagliari.

Con decreto Presidenziale 28 luglio 1950, n. 1664, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1951, al registro n. 1, foglio n. 242, viene costituito il Consorzio di bonifica tra i proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio di « Decimoputzu » (facente parte del Campidano di Cagliari), con sede in Decimoputzu (Cagliari).

(977)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1950, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla signorina Brandi Dianora, avverso il provvedimento dell'Intendenza di finanza di Macerata, 8 marzo 1948, di diniego di riassunzione in servizio.

(1053)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente da questo Ministero, secondo la situazione al 1° luglio 1950.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(928)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 55

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,84
» Firenze	624,86	» Roma	624,84
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,90	» Venezia	624,85

Media dei titoli del 7 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,85
Id. 3,50 % 1902	68,40
Id. 3 % lordo	47,70
Id. 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	73,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,95
Id. 5 % 1936	91,825
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,775
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,10
Id. 5 % convertiti 1951	99,80
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 7 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	38288	Biblioteca circolante di Acqui (Alessandria), vincolata	2.000 —
Id.	96726	Comune di Silvi (Teramo)	100 —
Id.	185740	Come sopra	50 —
Cons. 3,50% (1906)	834242	Del Vaglio Aurora fu Giuseppe vedova Barbarulo, rimaritata Moretti, dom. a Napoli, con usufrutto a De Rensis Maria fu Nicola ved. di Del Vaglio Ferdinando, dom. a Napoli	129,50
P. R. 3,50% (1934)	217803	Monaco Alfonso di Giovanni, dom. a Pesaro	112 —
Cons. 3,50% (1906)	135017	De Ferrari Alfonso fu Cesare, dom. a Vezzano Ligure (Genova)	10,50
P. R. 3,50% (1934)	101121	Pampena Domenico fu Gervasio, dom. a Spigno Saturnia (Caserta)	14 —
Id.	208812	Lucibelli Basilia fu Basilio moglie di Amatruda Salvatore, dom. ad Amalfi (Salerno), ipotecato a favore di Acampora Raffaele fu Bartolomeo e Coccia Vincenzo di Gaetano	304,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 8 febbraio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(702)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Annullamento di decreti Ministeriali relativi allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

Con decreto n. 211 in data 3 febbraio 1951 del Presidente della Repubblica, sono stati annullati i decreti Ministeriali 9 dicembre 1949, n. 16042 e 23 gennaio 1950, n. 17120-22-24, relativi allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova e alla nomina di un commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto stesso.

(904)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Lavoratori del latte », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 febbraio 1951, la Società cooperativa di consumo « Lavoratori del latte », con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il dott. Palmera Arnaldo, funzionario del comune di Roma.

(906)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della società cooperativa Cooperativa agricola di lavoro « La Franca » tra combattenti, reduci e partigiani, con sede in Lornano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 febbraio 1951, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati sciolti, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della società cooperativa Cooperativa agricola di lavoro « La Franca » tra combattenti, reduci e partigiani, con sede in Lornano, ed è stato nominato commissario il dott. Arturo Castellini.

(952)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci e partigiani, in San Marco in Lamis, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 febbraio 1951, sono stati sciolti, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa di produzione e lavoro fra reduci e partigiani, con sede in San Marco in Lamis, ed è stato nominato commissario il signor avv. Aurelio Andretta.

(953)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Passaggio dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato di immobili costituenti il sedime del campo di volo di San Nicolò al Lido (Venezia).

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 27 gennaio 1951, n. 203, registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1951, al registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 137, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili sottonotati, siti a Venezia, San Nicolò al Lido, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'Aeroporto di San Nicolò al Lido (Venezia) e distinti in catasto al foglio 22, numeri di mappa 96, 97, 118, 155, E, 176, 177, 178, 175, 180, 179, 181, 141, 182, per la superfice complessiva di Ha 4.20.91.

(1116)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 25 agosto 1950, concernente le modificazioni alle circoscrizioni della Marina mercantile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1951, alla terza riga del paragrafo 8 (pag. 412), ove è detto: « Delegazione di spiaggia di Santa Foca (Compartimento marittimo di Brindisi) » leggasi « Delegazione di spiaggia di San Foca di Melendugno (Compartimento marittimo di Brindisi) ».

(960)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 12 febbraio 1951, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3°, art. 67, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Luigi Vicari fu Federico è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), ed i signori Achille Levori fu Luigi, geom. Nicola Soracco fu Filippo e Vinicio Cavalli fu Vincenzo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo 3°, art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1951

Il Governatore: MENICHELLA

(938)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti addì 27 settembre 1950, registro n. 40 Presidenza, foglio n. 153, con il quale venne bandito il concorso per esami a diciotto posti di veterinario provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Decreta:

Le prove scritte del concorso indicato in narrativa avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 aprile 1951, alle ore otto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(1118)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pesaro in data 25 marzo 1950, n. 25585, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
De Marzi dott. Italo, vice prefetto.

Componenti:
Gardona dott. Loris, veterinario provinciale;
Vaccari prof. dott. Italo, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Camerino;
Rosati prof. dott. Togo, docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Brunelli dott. Carterio, veterinario condotto.

Segretario:
Carrubba dott. Saverio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 1° febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(853)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modicazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la comunicazione in data 28 giugno 1950, protocollo n. 983, del Comitato amministrativo della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi, esprimente la necessità che il posto vacante di direttore sia coperto mediante concorso;

Ritenuto di non poter accogliere la proposta del Comitato stesso, che l'ammissione al concorso venga subordinata, in deroga alle vigenti norme, al possesso da parte dei candidati di particolari titoli;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G* annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi, con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, 2° comma, del precitato decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale Ufficio concorsi, la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nelle colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

Le domande devono contenere il cognome, nome e paternità del concorrente il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana e certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 24, rilasciati dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzati dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, da rilasciarsi dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

6. - Copia del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, se il candidato abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti e decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata col regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e

in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

7. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 ,rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

8. - Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà, a sua volta, essere legalizzata — e con prescritta marca da bollo.

9. Dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione.

10. Esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato.

11. Elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso.

12. Titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalle domande e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse, in duplice esemplare, e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Devono essere presentate, possibilmente, in sei esemplari. Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubbblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattilografate, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilaciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato numero 6.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito di fare riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dellart. 45, terzo comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 2, *foglio n.* 105. — BERITELLI

(1059)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 20 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1951, col quale è stato indetto un concorso a quaranta posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale dell'esercito, a pagina 575 — Programma degli esami, ultimo comma — ove è detto:

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 2 e 3, leggasi, invece:

L'esame orale può cadere su tutto il programma; gli esami scritti, in tre prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

(1119)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.